



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO
DI PSICOLOGIA
"RENZO CANESTRARI"

Regolamento didattico del Corso di laurea

Scienze e tecniche Psicologiche

sede di Cesena

per studenti immatricolati nell'a.a. 2026/2027

L-24 R – Scienze e tecniche psicologiche

INDICE

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDIO

ART. 2 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

ART. 3 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO

ART. 4 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

ART. 5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

ART. 6 PERCORSO A TEMPO PARZIALE E PERCORSO BREVE

ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN ALTRI CORSI DI STUDIO

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

ART. 11 TIROCINIO

ART. 12 PROVA FINALE

Allegato:

Piano didattico per studenti immatricolati nell'a.a. 2026/2027

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente Regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

Art. 1 Caratteristiche del corso di studio

Il Corso di studio è:

- erogato in lingua italiana;
- erogato in modalità convenzionale;
- a numero programmato, a livello locale, in relazione alle risorse disponibili.

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Art. 2 Requisiti per l'accesso al corso

• Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al Corso di studio occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente.

È necessario altresì il possesso delle conoscenze e competenze di base a livello di scuola media superiore relative alle discipline che sono oggetto degli studi e previste dall'ordinamento didattico del corso di studio, con particolare riguardo all'accertamento delle seguenti cinque aree: comprensione di un testo in lingua italiana; ragionamento logico e problem solving; approccio al metodo scientifico; cultura generale e attualità; conoscenze e competenze nella lingua inglese.

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante TOLC-PSI.

La verifica delle conoscenze e competenze avviene mediante la definizione di una votazione minima nel test di accesso al Corso a numero programmato stabilita nel relativo bando di concorso pubblicato nel sito del Corso.

Se la verifica non è positiva (ovvero il punteggio nel test non raggiunge la soglia minima) vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), che consistono in:

- assegnazione di una attività individuale definita dal Consiglio di Corso di studio;
- superamento di una attività formativa del primo anno definita dal Consiglio di Corso di studio.

L'assolvimento degli OFA è oggetto di verifica che si svolgerà nelle date stabilite dal Consiglio di Corso di studio e pubblicate nel sito del Corso e che non può avvenire con il superamento di uno o più esami di profitto.

Il termine per l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi è il 31 marzo di ciascun anno (scadenza ultima del primo anno che coincide con il termine della sessione di esami dell'anno accademico).

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e pubblicizzata sul sito del Corso e comunque entro il primo anno di Corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

Non sono soggetti agli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), ma devono comunque aver superato la prova di ammissione, gli studenti che si iscrivono in seguito a passaggio di corso o trasferimento, salvo che non effettuino il passaggio o trasferimento nello stesso anno di immatricolazione, e gli studenti già in possesso di un titolo accademico (laurea o diploma universitario) anche conseguito all'estero. Non devono sostenere la prova di ammissione e non sono soggetti agli Obblighi Formativi Aggiuntivi gli studenti che intendono optare dal vecchio al nuovo ordinamento del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Art. 3 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio

Non sono previsti curricula.

Art. 4 Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il sito del Corso.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di Corso di studio, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti. Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 5 Modalità di svolgimento delle attività formative e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul sito del Corso.

Art. 6 Percorso a tempo parziale e percorso breve

Lo studente ha la possibilità di completare il Corso di studio con modalità flessibile in un tempo inferiore (percorso breve) o superiore alla durata normale (percorso a tempo parziale).

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi oppure con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di Corso di studio e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni nei programmi degli insegnamenti pubblicati sul sito del Corso. Sono previsti almeno 6 appelli per le verifiche distribuiti nell'arco dell'anno solare, distanziati l'uno dall'altro non meno di 15 giorni.

Art. 8 Attività formative a scelta dello studente

Possono essere indicate come attività formative a scelta dello studente uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle individuate annualmente dal Corso di Studio e previste dal piano didattico. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio deve fare richiesta al Consiglio di Corso di laurea nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul sito di Corso di Studio. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con gli obiettivi formativi del corso di studi e ne darà tempestiva notizia allo studente prima dell'inizio di tali attività formative.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in altri Corsi di studio

- 1) I crediti formativi universitari acquisiti in altri Corsi di studio di Atenei italiani o esteri sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative
- 2) Il riconoscimento dei crediti avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - analisi del programma svolto;
 - valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti per non meno della metà.
Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali
- 3) Qualora si determini la necessità di integrare eventuali differenze nel numero dei crediti di un'attività formativa in un determinato settore scientifico-disciplinare, sono utilizzate le attività integrative di cui al successivo comma 5 dell'art. 9. I crediti acquisiti per colmare tale differenza parziale vengono verbalizzati in quanto tali.
- 4) Qualora il riconoscimento abbia ad oggetto attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussiste neppure l'esplicito riferimento comune del settore scientifico-disciplinare, il Consiglio di Corso di Studio procede al riconoscimento valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali e degli obiettivi formativi del corso di studio e facendo prioritario riferimento alla quota dei crediti attribuiti dall'Ordinamento Didattico di arrivo alle tipologie di "attività a scelta dello studente" e "altre attività formative".
- 5) Il Consiglio di Corso di Studio prevede, ad uso degli studenti con debito di crediti formativi non corrispondenti ad una specifica e completa attività formativa e/o che provengono per trasferimento, le seguenti attività integrative riguardanti singoli settori disciplinari o gruppi di settori: tesine o relazioni, esercitazioni pratiche e stage con relazione finale, attività comunque valutate con verifica finale del profitto. Per ciascuna di queste attività verrà stabilito un certo numero di crediti idoneo ad agevolare le integrazioni. La scelta della specifica attività integrativa, necessaria nel caso concreto, è di competenza del Consiglio di Corso di Studio.
- 6) Il Consiglio di Corso di studio propone forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi e di competenza in relazione agli obiettivi formativi del corso di studi.
- 7) Per l'istruttoria necessaria al riconoscimento dei crediti il Consiglio di Corso di studio si avvale della Commissione riconoscimento carriere e CFU. Il Coordinatore, in collaborazione con gli Uffici, predispone progressivamente le istruzioni pratiche alle quali devono attenersi gli studenti, una "tabella di equivalenza" per rendere automatico il riconoscimento dei crediti nonché le proposte di integrazione delle modalità di riconoscimento che saranno approvate dal Consiglio di Corso di Studio.

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei casi previsti dalla normativa vigente.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 11 Tirocinio

11.1 Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV)

Il corso di studio prevede un tirocinio pratico-valutativo (TPV) curriculare finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio della professione. L'attività di tirocinio pratico-valutativo (TPV), prevista all'interno del piano didattico del corso di studio, è svolta per un totale di 250 ore, pari a 10 CFU.

11.2 Tirocinio curriculare

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi nell'ambito di quelli attribuibili alle attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio.

Art. 12 Prova Finale

La prova finale per il conseguimento della Laurea prevede una verifica del profitto basata sulla presentazione di un report individuale alla Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio secondo le indicazioni del Regolamento Didattico di Ateneo. Gli argomenti di tale report sono connessi con i temi di studio e le attività formative del curriculum degli studi seguito. L'elaborato è realizzato in autonomia, in modo originale e con la guida di un relatore, e potrà consistere in una rassegna bibliografica, una nota di ricerca, un resoconto su attività svolte (ad esempio tirocinio), o un progetto di indagine/intervento in ambito professionale. I risultati della prova finale saranno comunicati allo studente/studentessa in sede di proclamazione.

La Commissione d'esame valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum ed allo svolgimento della prova finale; la valutazione è espressa in cento decimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione, in caso di votazione massima (110/110), può concedere la lode su decisione unanime.

La Commissione per la prova finale per il conseguimento della Laurea è composta da 3 membri, di cui almeno 2 debbono essere docenti di ruolo.

La Commissione è nominata dal Consiglio di Corso di Studio.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti dal piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.